

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2277

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BAMPO, TERZI, BERTOTTI, AIMONE PRINA, CALDEROLI, ALDA GRASSI, PROVERA, OSTINELLI, FLEGO, LATRONICO, MAGISTRONI, ASQUINI, MAZZETTO, MARIA CRISTINA ROSSI, FRONTINI, GIAN-MARCO MANCINI, MAGNABOSCO, ONGARO, ORESTE ROSSI, POLLI**

Norme per l'importazione da paesi terzi di cani e gatti destinati alla commercializzazione

Presentata il 18 febbraio 1993

**COLLEGHI DEPUTATI!** — L'importazione di cani e gatti destinati alla commercializzazione e provenienti da Paesi terzi è materia che non ha, fino ad ora, ricevuto una specifica disciplina; infatti, la regolamentazione relativa è dettata genericamente dalle disposizioni contenute nelle direttive comunitarie e in alcune leggi nazionali.

A tutt'oggi, esiste un solo riferimento specifico nell'articolo 52 del regolamento di polizia veterinaria (decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320).

Pertanto, si ritiene opportuno, considerando la diffusione dell'importazione di cani e gatti di razze non italiane e desti-

nati alla commercializzazione, introdurre delle disposizioni che, da una parte, garantiscano la sopravvivenza dei cuccioli e, dall'altra, tutelino l'acquirente che in diverse occasioni entra in possesso di cani o gatti che dopo tempo brevissimo periscono.

La principale causa di morte di questi animali è da attribuire alla tenera età in cui vengono destinati all'esportazione ed alla vendita.

Valutando tutto ciò, si ritiene giusto stabilire che venga vietata la vendita di cani e gatti importati di età inferiore ai tre mesi (articolo 5), al fine di permettere agli allevatori di sottoporre i cuccioli alle idonee vaccinazioni che verranno atte-

state dal certificato di sanità che deve già scortare gli stessi (articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica n. 320 del 1954).

Si ritiene giustificato imporre un periodo di quarantena al loro ingresso in Italia (articolo 7) per evitare epidemie di qualunque malattia sia infettiva che infestiva di cui potrebbero essere, comunque, portatori e che non sia necessariamente la rabbia, già regolata dall'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica n. 320 del 1954.

Si stabilisce un ordinato schema di esami clinici cui periodicamente saranno sottoposti gli animali al fine di pervenire ad un'adeguata certificazione finale di accompagnamento (articolo 9).

Le spese si prevede siano comunque a carico dell'importatore che verrà in tal modo responsabilizzato nello svolgimento della sua attività (articolo 13).

ò si aggiungano le sanzioni pecuniarie previste per la violazione degli obblighi sanciti nella legge; oltre agli oneri finanziari, infatti, è garantita la particolare cura che deve essere prestata nella custodia degli animali e nell'evitare le loro fughe vere o simulate.

In conclusione, si ritiene che, con un'adeguata regolamentazione della materia, si possano raggiungere gli scopi di tutelare adeguatamente la salute di animali che vivono quotidianamente a contatto con l'uomo.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. La presente legge disciplina i controlli veterinari su cani e gatti in provenienza da paesi terzi introdotti in Italia a fini di commercializzazione.

## ART. 2.

1. Tutti i cani e tutti i gatti che entrano in Italia devono essere accompagnati da certificato che attesti l'avvenuta vaccinazione antirabbica effettuata in un periodo compreso tra i venti e i trecentotrenta giorni precedenti.

2. L'importatore comunica con almeno un giorno lavorativo di anticipo, al posto di ispezione frontaliero in cui gli animali saranno presentati, la quantità e la specie degli animali, nonché il momento previsto per il loro arrivo.

3. L'importatore, per ogni animale entrato in Italia, versa all'ufficio doganale o al valico di frontiera un diritto onnicomprensivo stabilito annualmente dal Ministro delle finanze.

4. Gli animali, al loro arrivo, sono avviati direttamente, sotto vincolo doganale, al posto di ispezione frontaliero.

## ART. 3.

1. I cani e i gatti che rientrano in Italia dopo un soggiorno all'estero devono avere al seguito l'originaria documentazione d'uscita, anche se scaduta nel frattempo, e la certificazione di rinnovo della stessa.

2. I cani e i gatti che entrano in Italia a seguito di turisti stranieri devono essere dotati dalla normale documentazione pre-

vista dalle norme igienico-sanitarie della Comunità europea per il possesso e la circolazione di cani e gatti.

3. Gli animali di cui al comma 2 ricevono apposito documento di riscontro del possesso che deve essere riconsegnato al posto di ispezione frontaliero al termine del soggiorno in Italia.

#### ART. 4.

1. I cani e i gatti che entrano per la prima volta in Italia devono essere sottoposti a controllo fisico da parte del veterinario del posto di ispezione frontaliero; detto controllo, in particolare, deve comprendere:

*a)* un esame clinico per accertare che gli animali siano conformi ai requisiti indicati nel certificato o nei documenti di accompagnamento e che siano clinicamente sani;

*b)* eventuali esami di laboratorio, ritenuti necessari dal veterinario del posto di ispezione frontaliero o disposti dal Ministero della sanità o previsti dalla normativa comunitaria;

*c)* eventuali prelievi di campioni ufficiali da far analizzare al più presto per la ricerca dei residui;

*d)* l'osservanza dei requisiti minimi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1982, n. 624, concernente la protezione degli animali nei trasporti internazionali.

2. Il servizio di ispezione frontaliero sarà dotato del materiale idoneo per la marcatura sillabo-numerico-progressiva temporanea dei cani e dei gatti non identificabili con analogo procedimento. Tale marcatura sarà riportata sulla certificazione al seguito.

3. Il veterinario del posto di ispezione frontaliero, in attesa che venga attuato dalla Comunità europea il sistema informatizzato di collegamento tra autorità veterinarie, informa tempestivamente, con

qualsiasi mezzo, il servizio veterinario dell'unità sanitaria locale di destinazione e, nel caso che gli animali siano destinati ad altro Stato membro, l'autorità competente designata dallo stesso.

ART. 5.

1. È vietata l'importazione di cani e di gatti di età inferiore ai novanta giorni.

ART. 6.

1. Il veterinario del posto di ispezione frontaliere è autorizzato a respingere:

a) gli animali che sono affetti o che si sospetta siano affetti o contaminati da una malattia contagiosa o che presentano un rischio per la salute umana o animale;

b) gli animali non idonei a proseguire il viaggio;

c) gli animali non accompagnati da certificato o documento veterinario conforme ai requisiti stabiliti dalla presente legge.

ART. 7.

1. Gli animali di cui all'articolo 2 dovranno sottostare ad un periodo di osservazione di quaranta giorni.

2. La permanenza in quarantena deve svolgersi, in funzione del rischio diagnosticato dal veterinario del posto di ispezione frontaliere che ha effettuato il controllo:

a) nel posto di ispezione frontaliere stesso o nelle sue immediate vicinanze;

b) nell'azienda di destinazione;

c) in una stazione di quarantena in prossimità dell'azienda di destinazione.

3. Al termine della quarantena, l'unità sanitaria locale competente rilascia un certificato nel quale si attesta la buona salute dell'animale o una dichiarazione di inidoneità all'ingresso definitivo in Italia.

## ART. 8.

1. Durante il periodo di osservazione in quarantena, gli animali non possono essere ceduti o commercializzati.

## ART. 9.

1. L'unità sanitaria locale competente del luogo ove si trova la stazione di quarantena di destinazione, procede, trascorsi venticinque giorni dall'inizio della medesima, alla ripetizione degli esami di cui all'articolo 4.

2. Gli esami di cui al comma 1 vengono ripetuti al termine del periodo di quarantena.

3. Gli animali possono lasciare la stazione di quarantena soltanto:

a) quando sia fornita la prova, sotto forma di certificato, che hanno superato con esito favorevole i controlli veterinari finali di cui al comma 2;

b) quando le spese per i controlli veterinari e quelle anagrafiche sono state pagate ed è stata costituita una cauzione con le modalità di cui alla legge 10 giugno 1982, n. 348, per le eventuali altre spese, se ricorrono i casi previsti dall'articolo 7, comma 2, lettere b) e c).

## ART. 10.

1. Durante il periodo di quarantena, in qualsiasi momento l'unità sanitaria locale competente può disporre l'espulsione dell'animale che sia affetto da una malattia contagiosa o che presenti un rischio per la salute umana o animale.

2. L'espulsione viene certificata dal visto di frontiera.

3. In caso di decesso dell'animale durante il periodo di quarantena, il cadavere deve essere consegnato all'unità sanitaria locale per gli opportuni accertamenti.

## ART. 11.

1. Eventuali animali importati su ordinazione di terzi, la cui inidoneità all'ingresso definitivo in Italia sia rilevata, durante il periodo di quarantena, dall'unità sanitaria locale competente, possono essere ricusati dal commissionario.

## ART. 12.

1. Nei casi previsti dall'articolo 6, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, e dall'articolo 10, comma 1, il veterinario responsabile del posto di ispezione frontaliero o l'unità sanitaria locale, previa consultazione dell'importatore, può disporre:

*a)* la sosta, l'alimentazione, l'abbeveramento degli animali e se necessario le cure da fornire loro;

*b)* se del caso, l'isolamento;

*c)* il termine in cui l'animale deve essere rispedito fuori dal territorio nazionale.

## ART. 13.

1. Tutte le spese relative all'applicazione della presente legge sono a carico dell'importatore.

## ART. 14.

1. Il Ministro della sanità provvede entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ad emanare il regolamento di attuazione.

## ART. 15.

1. Chiunque introduce nel territorio italiano cani o gatti destinati alla commercializzazione provenienti da paesi terzi contravvenendo alle prescrizioni della presente legge è punito con l'ammenda da lire tre milioni a lire quindici milioni.

2. Chiunque introduce nel territorio italiano cani o gatti destinati alla commercializzazione provenienti da paesi terzi violando l'obbligo previsto dall'articolo 2, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire dodici milioni.

3. In caso di fuga o smarrimento di un animale durante il periodo di quarantena, effettuato nei luoghi di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 2 dell'articolo 7, l'importatore è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire tre milioni a lire quindici milioni.

4. In caso di furto, fuga o smarrimento degli animali durante il periodo di quarantena effettuato nei luoghi di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 2 dell'articolo 7, è fatto divieto all'importatore di introdurre in Italia cani e gatti destinati alla commercializzazione provenienti da paesi terzi per un periodo di sei mesi, la prima volta, di un anno, la seconda volta e di tre anni, le volte successive.

#### ART. 16.

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.